





CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

- Contratto di prolungamento Assistenza: GED 2 + 3 ANNI DI TRANQUILLITA'

1 - Decorrenza e durata del servizio.

L'operatività del Contratto di Assistenza avrà inizio dalla scadenza della Garanzia Legale e si protrarrà nei 36 mesi successivi. La durata della garanzia legale è di 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di acquisto del prodotto se si acquista con scontrino fiscale, di 12 (dodici) mesi se si acquista con fattura con partita iva. Si ricorda che nei primi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di acquisto del Prodotto (oppure 12 mesi, se si è acquistato con fattura di acquisto) il Titolare ha comunque diritto alla Garanzia del Produttore, che prevede tra l'altro, la riparazione gratuita o la sostituzione del Prodotto non conforme al contratto (Art. 135 del Codice del Consumo). Il Contratto di Prolungamento Assistenza, opererà unicamente a favore del Prodotto debitamente identificato sul medesimo Contratto e sullo scontrino fiscale o fattura, anche nel caso in cui sullo stesso scontrino o fattura siano indicati più Prodotti. In fase di apertura pratica il Titolare dovrà esibire lo scontrino fiscale o la fattura unitamente alla copia del Contratto di Prolungamento Assistenza con l'identificazione del Prodotto. In ogni caso, tutte le informazioni necessarie ai fini della gestione della riparazione, compresa la copia dello scontrino o fattura di acquisto, dovranno essere fornite dal Titolare entro la data di scadenza del contratto.

2 – Obbligazioni assunte dalla ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. sul singolo "Contratto di prolungamento Assistenza".

La ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. si impegna a riparare o sostituire, a partire dal 12° mese in caso di acquisto con fattura con partita iva o dal 24° mese in caso di acquisto con scontrino fiscale e per tutta la durata del presente Contratto di Prolungamento di Assistenza, il prodotto acquistato. La riparazione può essere effettuata più volte fino ad esaurimento del plafond corrispondente al valore dell'acquisto riportato sul contratto di Prolungamento Assistenza, al netto delle svalutazioni di cui al punto 3). Nel caso di sostituzione del prodotto il presente Contratto si estinguerà automaticamente. La ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. si avvarrà di un supporto esterno certificato per la riparazione dei prodotti che verranno riparati presso l'indirizzo segnalato. Nel caso in cui la riparazione non possa essere effettuata, o se non economicamente conveniente, si provvederà con la sostituzione del prodotto con specifiche tecniche analoghe.

3 - Delimitazione del Servizio.

Il servizio fornito dalla ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. a favore del Titolare che ha attivato e sottoscritto il Contratto di Prolungamento Assistenza è limitato alla riparazione o sostituzione del prodotto in caso di guasti o di malfunzionamenti secondo i termini e le modalità indicate nel presente Regolamento. Il presente contratto opera esclusivamente a favore dei prodotti che si presentino all'atto della richiesta di sostituzione conformi al prodotto acquistato e che non siano stati oggetto di riparazione in centri non autorizzati dal produttore e/o presentino parti sostituite con componenti non originali o in tutti i casi manomessi. In ogni caso, e qualsiasi sia la causa, non possono essere oggetto di riparazione o sostituzione ai sensi del presente Contratto tutti quei guasti o malfunzionamenti che siano espressamente esclusi dal Certificato di Garanzia Convenzionale rilasciato dalla casa costruttrice. In caso di guasto o malfunzionamento riconducibile a difetto di fabbricazione, il Contratto di Prolungamento di Assistenza opererà a prosecuzione della Garanzia Convenzionale e alle medesime condizioni di quest'ultima. Il Titolare in caso di guasto o di malfunzionamento del Prodotto, al fine di ottenere il servizio previsto dal Contratto, dovrà prendere contatto con il Punto Vendita dove ha acquistato il Prodotto ed attivato il suddetto Contratto. Il Punto Vendita, non appena ultimate le verifiche riguardanti l'identificazione e l'integrità del Prodotto ed il periodo di operatività del Contratto, provvederà all'apertura della pratica di riparazione. Nel caso di grandi elettrodomestici il Titolare autorizza la ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. a inviare, presso l'indirizzo segnalato, il tecnico del centro assistenza che effettuerà le verifiche/ riparazioni del caso. Se le cause che hanno determinato il guasto o il malfunzionamento non sono espressamente escluse dalla Garanzia Convenzionale e dal Contratto di prolungamento Assistenza, la ditta procederà ad effettuare/autorizzare la riparazione o la sostituzione. Nel caso in cui non fosse possibile eseguire la riparazione o la sostituzione del prodotto acquistato e/o la stessa risultasse antieconomica ad insindacabile giudizio della ditta Cascino Angelo & C. S.R.L., la stessa procederà all'emissione di un buono di acquisto a favore del Titolare, il cui importo sarà pari al valore del prezzo di acquisto del Prodotto danneggiato (con arrotondamento all'euro inferiore), tenendo conto della svalutazione del 10% per ogni anno o sua frazione a partire dalla data di acquisto del prodotto. Il buono d'acquisto sarà valido presso i soli punti vendita della Cascino Angelo & C. S.R.L.. Il buono di acquisto, pena la sua nullità e decadenza, dovrà essere utilizzato per l'acquisto di un nuovo prodotto di qualsiasi genere entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di emissione. Alla data di rilascio del Buono d'Acquisto o della sostituzione del Prodotto, il Contratto di Prolungamento Assistenza non avrà più validità. Con la consegna del Buono d'Acquisto al Titolare o della sostituzione del prodotto si perfeziona a tutti gli effetti il passaggio di proprietà del Prodotto identificato in capo alla ditta Cascino Angelo & C. S.R.L., la quale provvederà al suo stoccaggio ed al successivo smaltimento o riciclaggio. Nel caso in cui il Titolare del Contratto di Prolungamento Assistenza non abbia rispettato le procedure da adottare nei casi di guasto o di malfunzionamento del Prodotto ed abbia commissionato direttamente la riparazione ad un Centro di Assistenza non convenzionato con la ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. il contratto decadrà e la stessa non sarà in alcun caso obbligata nei confronti del titolare ad un rimborso mezzo buono acquisto, alla riparazione del prodotto o alla sostituzione del bene.

4- Inapplicabilità del Contratto di Assistenza.

Il servizio fornito dalla ditta Cascino Angelo & C. S.R.L. a favore del singolo Titolare in possesso del Contratto di Assistenza, opera per i guasti e per i malfunzionamenti a prosecuzione della garanzia già fornita dalle case costruttrici, fatte salve le seguenti delimitazioni: a. tipologie di Prodotto diverse da quelle prevista dal presente Contratto di prolungamento Assistenza; b. danni causati con dolo, colpa grave o uso improprio del Prodotto da parte del Titolare; c. perdita di efficienza delle batterie; d. resta in ogni caso esclusa a prescindere dalla causa di danno la riparazione e/o sostituzione del Prodotto soggetto a una campagna di richiamo del produttore e/o del distributore orginata da difetti dichiarati o epidemici; e. mancata denuncia del guasto anche lieve che può causare altri guasti o malfunzionamenti in seguito all'utilizzo; f. componenti soggetti a usura; g. guasto non riscontrato in fase di verifica/intervento.

Firma per accettazione